

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 31-3112

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Provvedimenti in materia di tributi regionali.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Richiamato il combinato disposto di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), ed all'articolo 7 del capo II della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, a norma del quale la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;

considerato che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in atto dallo scorso anno 2020, ha determinato la periodica adozione, da parte delle competenti autorità nazionali e regionali, di misure eccezionali, di volta in volta più o meno restrittive in relazione all'andamento della curva di frequenza, intese a contenere il contagio, con conseguente ricorrente obbligo di sospensione e chiusura temporanea di numerose attività produttive e commerciali e limitazione degli spostamenti ai casi di effettiva e dimostrata necessità;

ritenuto doversi adottare, in analogia a quanto già disposto per lo scorso anno 2020 con deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2020, n. 1-1153, misure di carattere tributario finalizzate ad offrire un ulteriore contributo al tentativo comune di attenuare il disagio sociale ed economico che la situazione generale ha provocato e sta tuttora provocando alle famiglie e alle imprese del Piemonte;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

dato atto che, stante la necessità di adottare con urgenza il presente provvedimento, è stata sentita in data 12/04/2021 la commissione consiliare competente;

tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1) di ammettere al pagamento senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura i contribuenti che provvedano, purché entro il termine del 31 luglio 2021, al pagamento tardivo delle tasse automobilistiche il cui pagamento, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, è dovuto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

2) di dare atto che nella fattispecie disciplinata dalla presente deliberazione trova applicazione l'articolo 6, comma 8, del Decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, a norma del quale il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o in giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, per cui il pagamento di cui al punto 1 è considerato tempestivo se eseguito entro il 2 agosto 2021;

3) di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1 non hanno rilievo ai fini dell'individuazione del soggetto passivo, che resta quello obbligato con riferimento alla scadenza ordinaria;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)